

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Reprografia — Criteri da prendere in considerazione per distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva

**Dispositivo**

L'art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell'originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell'importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all'operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario.

(<sup>1</sup>) GU C 113 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia**

(Causa C-185/09) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/24/CE — Comunicazioni elettroniche — Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Omessa trasposizione entro il termine impartito)*

(2010/C 80/10)

Lingua processuale: lo svedese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Balta e U. Jonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e A. Engman, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

**Dispositivo**

- 1) Il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-186/09) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/113/CE — Parità tra uomini e donne — Accesso a beni e servizi e loro fornitura — Mancata trasposizione entro il termine prescritto per quanto riguarda Gibilterra)*

(2010/C 80/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: H. Walker, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37)

**Dispositivo**

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-259/09) (<sup>1</sup>)

**(Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive — Mancata trasposizione o comunicazione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)**

(2010/C 80/12)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo

2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102, pag. 15)

**Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi che gli incombono ai sensi di detta direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 220 del 12.9.2009.

**Impugnazione proposta il 3 dicembre 2009 dalla Thomson Sales Europe avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T-225/07 e T-364/07, Thomson Sales Europe/Commissione**

(Causa C-498/09 P)

(2010/C 80/13)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Thomson Sales Europe (rappresentanti: sigg. F. Goguel e F. Foucault, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- annullamento della sentenza del Tribunale 29 settembre 2009,
- annullamento della decisione della Commissione europea 7 maggio 2007, REM n. 03/05,
- condanna della Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi.